



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

MB

DELIBERAZIONE N.22

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. MODIFICHE

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di marzo alle ore 19.30 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sulle Autonomie Locali e dal vigente Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	Mazza Luciano	Sindaco	Si
2	Zaccaria Adelaide	Vice Sindaco	Si
3	Uguccioni Anselmo	Consigliere	Si
4	Zanni Giancarlo	Consigliere	No
5	Lazzari Giorgio	Consigliere	Si
6	Mezzaqui Marzia	Consigliere	Si
7	Succi Emanuele	Consigliere	Si
8	Ricci Sauro	Consigliere	Si
9	Cattani Lucia	Consigliere	No
10	Indello Francesco	Consigliere	No
11	Turra Corrado	Consigliere	Si
12	Santini Alessandro	Consigliere	Si
13	Biagini Fulvio	Consigliere	Si

Assiste il Segretario Martini Dr.ssa Margherita, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Mazza Luciano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono designati a scrutatori i Signori Ricci Sauro, Succi Emanuele e Turra Corrado

DELIBERAZIONE N. 22 SEDUTA DEL 27/03/2019	OGGETTO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. MODIFICHE
--	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con propria precedente deliberazione n.18 in data 27/04/2007 si è provveduto alla adozione del regolamento generale delle entrate tributarie comunali e successive modificazioni e integrazioni;
- che l'art.20 del suddetto regolamento disciplina la dilazione del pagamento dei crediti come a di seguito riportato:

Art. 20 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato per somme superiori a € 250,00 può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 48 mesi: la deroga al suddetto limite potrà essere valutata caso per caso dall'ufficio in relazioni a comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale.
2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero e la periodicità delle rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 22, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
5. Nel caso di mancato pagamento, l'ufficio competente provvede al sollecito. Nel caso il mancato pagamento delle rate prosegua l'ufficio competente emetterà provvedimento in seguito al quale:
 - a) il debitore decadrà dal beneficio
 - b) l'intero importo dovrà essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
 - c) il credito non potrà più essere rateizzato e l'ente avvierà le procedure esecutive per la riscossione coattiva.
6. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;

- qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
- 7. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare
 - dall'articolo 54 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - dall'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
- che l'art.54 del suddetto regolamento disciplina le modalità di versamento in caso di accertamento con adesione seguito riportato:

Art. 54 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione: *la deroga al suddetto limite potrà essere valutata caso per caso dall'ufficio in relazioni a comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale.*
2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 250,00 è ammesso il pagamento rateale secondo la durata massima prevista dall'art.20 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Tenuto conto che le rilevanti tensioni finanziarie derivanti dalla crisi e dalla stretta creditizia hanno generato rilevanti difficoltà ad imprese, cittadini e contribuenti;

Valutati come eccessivamente restrittive le prescrizioni espresse nella presente formulazione degli articoli 20 e 54;

Ritenuto opportuno proporre la modifica dei suddetti articoli adottando la seguente formulazione:

Art. 20 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato per somme superiori a € 250,00 può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 48 mesi: *la deroga al suddetto limite potrà essere valutata caso per caso dall'ufficio in relazioni a comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale.*
2. **Le deroghe devono essere accompagnate da delibera di Giunta Municipale.**
3. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
4. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
5. Il funzionario responsabile stabilisce il numero e la periodicità delle rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a

- partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 22, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
6. Nel caso di mancato pagamento, l'ufficio competente provvede al sollecito. Nel caso il mancato pagamento delle rate prosegua l'ufficio competente emetterà provvedimento in seguito al quale:
 - a) il debitore decadrà dal beneficio
 - b) l'intero importo dovrà essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
 - c) il credito non potrà più essere rateizzato e l'ente avvierà le procedure esecutive per la riscossione coattiva.
 7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
 8. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare
 - dall'articolo 54 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - dall'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
 9. **In caso di presentazione di idonea garanzia (ad esempio fideiussione bancaria o assicurativa, ipoteca o altra garanzia reale) possono essere previsti piani straordinari di rateizzazione, caratterizzati da una maggior durata del periodo di rateizzazione concesso: la garanzia dovrà essere prestata per un periodo superiore di almeno un anno al periodo di rateizzazione concesso o sino ad avvenuta revoca da parte dell'ente. I piani straordinari di rateizzazione dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale alla quale il presente regolamento demanda la valutazione delle condizioni specifiche. Le eventuali spese di istruttoria saranno a carico del debitore.**

Art. 54 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione: *la deroga al suddetto limite potrà essere valutata caso per caso dall'ufficio in relazioni a comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale.*
2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 250,00 è ammesso il pagamento rateale secondo la durata massima prevista dall'art.20 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.
4. **Qualora se ne riproduca la fattispecie sono applicabili le condizioni previste all'art.8 comma 9 del presente regolamento.**

Udito l'intervento del Consigliere Fulvio Biagini (minoranza), il quale ritiene che l'importo minimo di € 250,00 sia troppo elevato e che sia il caso di rivederlo al ribasso per agevolare chi è in difficoltà. Esprime, inoltre, perplessità per il fatto che le deroghe debbano essere accompagnate da delibera della Giunta, in quanto ritiene sufficiente la valutazione tecnica dell'Ufficio Tributi;

Udita la risposta del Sindaco, che precisa come tali deroghe debbano tenere conto di una serie di garanzie per le quali gli Uffici richiedono un parere della Giunta;

Visto il D.P.R. 22/07/1998 n.3 ;

Visto il D.P.R. 07/12/2001 n.435;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs.267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal revisore dei conti Dr. Marco Manca, con verbale 12 in data 25/03/2019;

Con voti favorevoli n.7 e voti contrari n.3 (Consiglieri Turra Corrado, Santini Alessandro e Biagini Fulvio) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di modificare l'art.20 del regolamento generale delle entrate del Comune di Montese adottando la seguente formulazione:

Art. 20 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato per somme superiori a € 250,00 può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 48 mesi: la deroga al suddetto limite potrà essere valutata caso per caso dall'ufficio in relazioni a comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale.
2. **Le deroghe devono essere accompagnate da delibera di Giunta Municipale.**
3. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
4. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
5. Il funzionario responsabile stabilisce il numero e la periodicità delle rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 22, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.

6. Nel caso di mancato pagamento, l'ufficio competente provvede al sollecito. Nel caso il mancato pagamento delle rate prosegua l'ufficio competente emetterà provvedimento in seguito al quale:
 - d) il debitore decadrà dal beneficio
 - e) l'intero importo dovrà essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
 - f) il credito non potrà più essere rateizzato e l'ente avvierà le procedure esecutive per la riscossione coattiva.
 7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
 8. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare
 - dall'articolo 54 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - dall'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
 9. **In caso di presentazione di idonea garanzia (ad esempio fideiussione bancaria o assicurativa, ipoteca o altra garanzia reale) possono essere previsti piani straordinari di rateizzazione, caratterizzati da una maggior durata del periodo di rateizzazione concesso: la garanzia dovrà essere prestata per un periodo superiore di almeno un anno al periodo di rateizzazione concesso o sino ad avvenuta revoca da parte dell'ente. I piani straordinari di rateizzazione dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale alla quale il presente regolamento demanda la valutazione delle condizioni specifiche. Le eventuali spese di istruttoria saranno a carico del debitore.**
2. Di modificare l'art.54 del regolamento generale delle entrate del Comune di Montese adottando la seguente formulazione:

Art. 54 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione: *la deroga al suddetto limite potrà essere valutata caso per caso dall'ufficio in relazioni a comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale.*
2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 250,00 è ammesso il pagamento rateale secondo la durata massima prevista dall'art.20 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.
4. **Qualora se ne riproduca la fattispecie sono applicabili le condizioni previste all'art.8 comma 9 del presente regolamento**

3. Di disporre la sostituzione del nuovo testo degli articoli come sopra riportati all'interno del regolamento disponendone la nuova trasmissione al Ministero competente ed approvando il testo complessivo a seguito della modifica disposta in questa sede.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

firmato Mazza Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato Martini Dr.ssa Margherita

.....
Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1° del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Montese, 20 APR 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato Martini Dr.ssa Margherita

.....
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Montese, 20 APR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

M. Martini

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 APR 2019

perché immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/2000

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Montese, 30 APR 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato Martini Dr.ssa Margherita

.....
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Montese, 30 APR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

M. Martini